



CITTÀ di FROSINONE

SINDACO

ORDINANZA

**Numero
253**

**Data
22/06/2023**

Oggetto: Pulizia fondi incolti e attività di prevenzione incendi. Precetti urgenti e sanzioni.

Il Sindaco

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che all’art.3 comma 1, lettera C) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso Decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D. Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso e per la natura della materia trattata, di adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

VISTO il Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità;

VISTO il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 “Modifiche al Sistema Penale” e s.m.i.;

VISTA la Legge 24/2/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

VISTO il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

VISTO i ID.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D.P.R. 8/2/2001 n. 194 “Regolamento di Disciplina delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio 28/10/2002 n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e s.m.i.;

VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACCERTATE le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano, divenuti nel contempo

ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, responsabili della diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità a causa della incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami che sporgono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi, nonché i rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione posti lungo le strade e della segnaletica stradale verticale;

RILEVATO CHE la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità;

CONSTATATO che, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano così come delimitato con delibera di G.M. n. 731 del 19/05/1994, nonché per quelle poste ai margini delle strade a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO

- che le condizioni meteorologiche, correlate all'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione e d'incendi e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale;
- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che la Regione Lazio, all'art. 65 della L.R. n. 39 del 28-10-2002, ha indicato dal 15 giugno al 30 Settembre, per tutto il territorio regionale, il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di interfaccia;
- che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con propria nota acquisita agli atti di questo Ente con n. di Prot. 21260 del 16-04-2019, raccomanda, tra le necessarie e fondamentali attività preventive e di contrasto connesse al fenomeno degli incendi boschivi, l'eseguire interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle pertinenze della rete viaria, il verificare e l'imporre l'ottemperanza agli obblighi imposti ai privati delle vigenti disposizioni in ordine alle modalità di conduzione e manutenzione delle proprietà fondiarie e il vietare attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattore di innesco e propagazione di incendi;

ORDINA

1. Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, di:

- Non accendere fuochi di ogni genere;
- Non far brillare mine o usare esplosivi;
- Non usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- Non usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Non fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Non esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Non transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

2. Ai proprietari terrieri posti ai margini delle strade, ai proprietari di edifici privati e/o villette e agli amministratori di stabili, con annesse aree a verde, ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili ai grandi Enti, dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2023:

- di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di sterpaglie e cespugli, per una fascia di rispetto di almeno un metro di distanza dal confine ovvero dalla delimitazione della pubblica area, oltre che al taglio di siepi vive, di rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale, alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- di provvedere alla eliminazione per una fascia di rispetto della profondità di almeno 5 metri di sterpaglie e vegetazione secca, in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà;
- di procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) per tutto il periodo primaverile ed estivo.

3. Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato dal 24 giugno fino al 30 settembre 2023 nonché tutti i fine settimana e giorni festivi fino al mese di ottobre 2023:

a) Il divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio.

b) Il divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc.

c) In deroga a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) l'uso del fuoco è consentito:

- per le operazioni di bruciatura di minime quantità di materiale vegetale di risulta da lavori di manutenzione del verde in condizioni ottimali, nelle giornate in assenza di vento, nelle prime ore del mattino e non oltre le ore 10:00 antimeridiane a condizione che il luogo su cui sia eseguito l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato con mezzi efficaci per evitare il propagarsi del fuoco;
- per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o strutture similari, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, con le necessarie precauzioni per evitare il propagarsi del fuoco;
- per gli eventi di interesse sociale in occasione di festeggiamenti civili e religiosi, previa autorizzazione delle autorità competenti;

4. Per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio dalla data di entrata in vigore del presente atto sino al 31/12/2023;

5. I divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

6. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il **20/07/2023** di realizzare, fasce protettive o precesse di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

7. Per le attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insorgere e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

8. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il **20/07/2023**;

9. Per le aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva

nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10. Per le attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni menzionate saranno sanzionati nei termini di cui ai commi successivi:

1. alla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 24 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 1.032,91** e non superiore ad **euro 10.329,14**, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000, Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 155,00** e non superiore ad **euro 624,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 es.m.i..

2. Nel caso di procurato incendio causato dn°353.

3. Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1., verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad **euro 25,00** e non superiore ad **euro 500,00**, ai sensi dell'art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

4. Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad **euro 105,00** e non superiore ad **euro 620,00**, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 ad euro155,00**.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della normativa regionale.

DISPONE

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Che *la presente Ordinanza, il cui termine di validità è fino alla data del 31/12/2023*, venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e della stessa sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicata agli organi d'informazione.

Che la stessa sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alle altre forze di Polizia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla Prefettura di Frosinone e al Servizio Protezione Civile di questo Ente per quanto di rispettiva competenza

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 11 - 22/06/2023
Utente: MASI ALESSIA